



COMUNE DI FIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

COMANDO POLIZIA LOCALE

Piazza XXV Aprile 1 - C.A.P. 10070 - Tel. 0119254302 int.6 - Fax 0119254966

www.comune.fiano.to.it - e-mail polizia.locale@comune.fiano.to.it

P.E.C.: polizia.locale.fiano.to@pec.it

| | | |
|-------------------|-----------|--------------------|
| Ordinanza n. 1106 | Anno 2024 | Registro Ordinanze |
|-------------------|-----------|--------------------|

| | |
|----------|---|
| Oggetto: | DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE, VENDITA, DETENZIONE E CONSUMO, DI BEVANDE IN LATTINE DI ALLUMINIO E CONTENITORI DI VETRO, DAL GIORNO 04.10.2024 AL GIORNO 13.10.2024 |
|----------|---|

IL SINDACO

Preso atto che da Venerdì 04.10.2024 a Domenica 13.10.2024 si svolgerà la tradizionale Festa patronale;

Considerato che all'interno della predetta manifestazione, la A.P.T. Pro Loco Fiano installerà un padiglione mobile per la somministrazione di alimenti e bevande;

Considerato che la suddetta manifestazione si inserisce nell'ordinato svolgimento degli altri aspetti del vivere quotidiano, assicurando altresì a tutti la possibilità di prenderne parte in condizioni di sicurezza;

Ritenuto necessario, a tutela della pubblica incolumità, evitare che in piazza XXV Aprile e aree attigue vengano utilizzate bottiglie, bicchieri ed altri contenitori in vetro e in alluminio che, successivamente abbandonate a terra, possano trasformarsi in oggetti potenzialmente pericolosi per la sicurezza urbana e l'incolumità pubblica;

Ritenute sussistenti le condizioni di contingibilità ed urgenza legate alle situazioni sopra descritte e, di conseguenza, ritenuto necessario adottare un provvedimento a carattere temporaneo, volti a salvaguardare l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Vista la legge 24 novembre 1982, n.689 e s.m.i.;

Visto il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n.773;

Visto il D.Lgs 31 marzo 1998, n.114 "Riforma della disciplina del Commercio";

Vista la L.R. 29 dicembre 2006 n.38 "Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande", ed in particolare l'art.7 comma 4;

Visto l'art.7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i., (TUEL), che stabilisce gli importi minimo e massimo per le sanzioni elevate ai sensi di regolamenti e ordinanze comunali, e l'art. 54 del D.Lgs. n.267/2000, ed in

particolare il comma 4 bis introdotto dalla legge 18 aprile 2017 n.48, che attribuisce al Sindaco il potere di adottare, con atto motivato, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

ORDINA

dal giorno 04.10.2024 al giorno 13.10.2024, dalle ore 19.00 alle ore 01.00 del giorno successivo, per ragioni di sicurezza pubblica, il divieto assoluto di somministrazione, vendita per asporto o per il consumo sul posto o cessione a qualsiasi titolo, nonché il consumo o la detenzione in luogo pubblico, di bevande in contenitori di vetro o in alluminio e in qualsiasi altro contenitore che possa essere impropriamente utilizzato costituendo un pericolo per la pubblica incolumità, nel raggio di 500 metri da Piazza XXV Aprile, consentendo esclusivamente l'uso di contenitori, bicchieri e bottiglie di plastica leggera o carta.

Gli esercizi abilitati alla ristorazione (configurabile come tipologia sanitaria 3 o 4 ai sensi del D.P.G.R. n.2/R del 03.03.2008), potranno somministrare bevande esclusivamente ai propri avventori, durante la consumazione dei pasti serviti ai tavoli, pur permanendo il divieto assoluto di vendita per asporto nei modi e nei termini temporali di cui sopra.

DISPONE

Fatta salva l'azione penale (Art.650 CP), l'inottemperanza all'osservanza del presente provvedimento è punibile con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25.00 ad € 500.00, con pagamento in misura ridotta pari ad € 50.00.

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Locale sono incaricate di vigilare sull'esecuzione del presente provvedimento.

Avverso la presente Ordinanza sono ammessi alternativamente ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Piemonte e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Fiano.

La presente Ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Fiano, trasmessa, ai sensi dell'art.54 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, al Prefetto, nonché al Comando Stazione Carabinieri di Fiano.

Il responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Area Vigilanza, Commissario Gianluca Mantelli.

Fiano, 23/09/2024



IL SINDACO
(Luca Casale)